

Normativa e prassi

Dispositivi medici: “uno” su “otto” beneficia dell’aliquota Iva al 10%

21 Luglio 2020

Imposta ordinaria anche se molti di essi contengono sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite a titolo accessorio proprietà profilattiche o terapeutiche

immagine generica illustrativa

Non è possibile applicare a tutte le cessioni di dispositivi medici l’aliquota Iva del 10 per cento. In base alle

classificazioni date dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’unico prodotto commercializzato dalla società istante a Iva ridotta è la “crema” perché, grazie al suo contenuto, è in grado di esplicare una efficace azione terapeutica. Questa, in estrema sintesi, la conclusione dell’Agenzia nella **risposta n. 220** del 21 luglio 2020.

Degli otto “dispositivi”, alle cui cessioni la società vorrebbe applicare l’Iva al 10% (n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, infatti, solo quest’ultimo può essere classificato alla voce 3004 “*della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del Regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune*”.

Tutti gli altri, alla luce dei pareri tecnici rilasciati dalla competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, vanno classificati diversamente, come “oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”, anche se contengono alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite, a titolo accessorio, proprietà profilattiche o terapeutiche.

A ulteriore sostegno di tale conclusione, l’Agenzia ricorda che con la **circolare n. 8/2019**, nel fornire i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal Bilancio per il 2019, ha precisato che la

disposizione riguardante l'inserimento di nuovi prodotti tra i beni a Iva ridotta (**articolo 1**, comma 3, legge n. 145/2018) ha voluto "agevolare" esclusivamente quei "*dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)*" e non tutti i dispositivi medici.

Riguardo alla "crema", in particolare, l'Adm l'ha ritenuta classificabile nell'ambito del capitolo 30 della Tariffa doganale "*Prodotti farmaceutici*" ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00: "*Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto*".

E questo perché, gli effetti benefici sull'organismo delle sostanze presenti nel prodotto, in grado di promuovere un'efficace azione terapeutica e di profilassi, ne giustificano la classificazione tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/dispositivi-medici-otto-beneficia-dellaliquota-iva-al-10>